

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SANSONE e FENOALTEA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1961

Abrogazione dell'articolo 587 del Codice penale (Omicidio e lesione personale a causa di onore)

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che presentiamo alla vostra approvazione mira ad abrogare l'articolo 587 del Codice penale che prevede per l'omicidio e per le lesioni determinate da causa d'onore un particolare titolo di reato e proprie pene.

Va subito precisato che il nostro disegno di legge non tende certo a sopprimere o contrastare quel sentimento di dolore o di reazione in chi scopre il coniuge, la figlia o la sorella in congiungimento carnale illecito, nè tanto meno tende a voler distruggere quel senso dell'onore, che se inteso nei limiti di difesa del patrimonio morale di una persona o di quelle doti che la fanno degna della stima e del rispetto altrui, è sentimento che va sostenuto ed esaltato.

La nostra proposta invece tende a sopprimere l'articolo 587 del Codice penale, stante la sua formulazione e le degenerazioni che esso ha determinato e determina nella società e nel costume italiano.

È noto che il diritto romano per la concezione tipica che esso aveva della famiglia concedeva (la legge di Augusto sul matrimonio) al padre il diritto di uccidere la figlia sorpresa in flagrante adulterio, ma tale diritto non riconosceva al marito.

Giustiniano attenuò tale diritto, nel senso che l'omicidio commesso nelle circostanze di cui innanzi, era molto attenuato e punito quindi lievemente, ma negò al padre il diritto di uccidere.

Nel diritto medievale, specie per effetto del diritto germanico vi furono varie e difformi disposizioni per questa particolare forma di delitto e l'offesa arrecata al marito dalla moglie adultera poteva essere sanata con la uccisione di questa e del correo.

Il concetto di onore ebbe nel nostro diritto una esasperazione della concezione gallo-germanico che onorava il guerriero generoso, leale, dal che derivò, poi, quell'onore cavalleresco che fu elemento caratteristico della civiltà medievale.

Nella legislazione italiana più vicina a noi è da osservare che nel Codice penale napoleonico era sancito il diritto di uccidere gli adulteri scoperti in flagrante, mentre il Codice sardo, quello delle due Sicilie, considerano la causa d'onore solo come circostanza attenuante.

Il nostro Codice del 1889 prevedeva anche esso la ragione d'onore solo come una attenuante: invero l'articolo 337 di quel Codice prevedeva la riduzione della pena qua-

lora l'omicidio fosse stato commesso dal coniuge ovvero da un ascendente o dal fratello o dalla sorella sopra la persona del coniuge, della discendente, della sorella o del correo o di entrambi « *nell'atto in cui li sorprende in flagrante adulterio o illegittimo concubito* ».

Pertanto fino al 1930 si consentiva per un delitto a causa di onore una riduzione di pena solo se il delitto fosse stato commesso nell'atto stesso nel quale si sorprende lo adulterio flagrante o la illecita unione.

Allorchè si volle modificare il Codice penale del 1889 il delitto per ragion d'onore si ebbe il suo esame come tutti gli altri formanti detto Codice.

L'Università e la Corte d'appello di Napoli osservarono, pur giustificando l'indulgenza nella misura della pena, che in linea di principio la civiltà moderna non può consentire lo *ius vitae et necis* in caso di tradimento coniugale.

In sede di commissione ministeriale nella seduta del 27 luglio 1928 il Commissario Morello propose l'abolizione dell'articolo e motivò, giustamente, la sua proposta dicendo, fra l'altro: « anche la causa d'onore è una formula convenzionale di un errore effetto a sua volta di un pregiudizio basato sul difetto di orgoglio e di amor proprio ». Alla proposta Morello aderì Gregoraci qualificando « inutile l'articolo proposto ». Manzini si associò dicendo: « Il Commissario Morello ha perfettamente ragione quando dice che l'adulterio non ha mai disonorato alcuno all'infuori di chi lo commette. Per il marito si tratta di un pregiudizio cui conviene resistere: il marito potrà ottenere le attenuanti generali, ma in verità è eccessivo ammettere una attenuante specifica specialmente quando egli dispone dei mezzi concessigli dalla legge civile che è augurabile giungano fino al divorzio. Quanto al fratello che uccide la sorella non vedo perchè egli debba essere benevolmente considerato dal legislatore penale ».

Aderì infine a questi concetti anche il Commissario Longhi affermando che simile concezione di altri tempi doveva essere contrastata in tutti i modi.

Anche in sede di commissione parlamentare si espressero concetti analoghi. Senonchè la volontà del Ministro Rocco e le necessità politiche del regime fascista prevalsero sulle voci che si erano levate in sede di lavori preparatori e si arrivò alla aberrante disposizione di cui all'attuale articolo 587.

Che la disposizione sia aberrante risulta da queste sintetiche considerazioni:

a) i codici anteriori all'unità italiana e lo stesso codice del 1889 consideravano lo omicidio per ragion d'onore solo come una *attenuazione del reato* e tale concetto è ripetuto in molti codici europei;

b) viceversa il codice fascista del 1930 ne ha fatto un titolo di reato a sè. Per cui nel Codice stesso sono previsti l'omicidio volontario, l'omicidio preterintenzionale, lo omicidio per ragion d'onore ed infine quello colposo. È ovvio che avendo creato una forma di reato a se stante, la norma è venuta ad aumentare di efficacia e quindi, praticamente, a radicare nei cittadini italiani quelle concezioni feudali e retrograde cui dianzi ci si riferiva citando i lavori preparatori del vigente Codice penale;

c) si è resa la norma del 1930 più ampia e di più elastica applicazione in quanto si è ampliata l'ipotesi del delitto in esame; infatti, mentre ai sensi del Codice del 1889 l'omicidio veniva considerato attenuato solo se compiuto *nel momento* nel quale si scopriva in flagrante adulterio l'altro coniuge o il familiare in illecito concubito, nel Codice del 1930 il delitto è perfetto se commesso *nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia*.

È evidente che un omicidio commesso nell'atto stesso della scoperta di un accoppiamento illegittimo è cosa molto differente da quello commesso da chi è in uno stato d'ira determinato da un fatto che si è potuto scoprire anche un mese prima!

L'aver consentito che fosse lo stato d'ira l'elemento costitutivo fondamentale del reato è di certo l'errore più evidente che la norma contiene.

Invano la relazione ministeriale al Codice del 1930 cerca di minimizzare la norma di cui all'articolo 587 dicendo che si è

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

voluto considerare « lo stato di provocazione determinato da una grave offesa al sentimento dell'onore » perchè se tanto e solo questo si fosse voluto sarebbero state sufficienti le norme che attenuano il reato. La verità è che si volle, per ragioni meramente di *etica fascista*, formulare l'articolo 587, per sbandierare che si difendeva l'onore della famiglia italiana e per riconfermare quella concezione feudale che si aveva e si ha tuttora della famiglia da noi.

La famiglia si difende modificando le strutture economiche, dando lavoro sicuro alle giovani generazioni, formulando leggi adeguate al nostro tempo ed alla vita così come è oggi e principalmente creando negli italiani la consapevolezza che il matrimonio e la procreazione sono atti così importanti per gli individui e per la società per cui devono essere affrontati con coscienza e con senso di responsabilità.

Di certo noi non vogliamo qui disconoscere che un padre o un coniuge possa nel momento che scopre un illecito congiungimento dell'altro coniuge o della figlia, giungere all'omicidio o alle lesioni in condizioni di non completa volontarietà e lo riconosciamo meritevole di tutte le possibili attenuazioni del reato, secondo la valutazione che caso per caso ne farà il giudice. Non possiamo riconoscere questa attenuazione al fratello, nè riteniamo che si possa consentire che si abbia il diritto di uccidere sol perchè si sono offesi dei sentimenti che sono rispettabili proprio e solo se servono a migliorare la personalità degli individui e non come motivo per compiere il più esecrando dei crimini che è quello di sopprimere la vita del proprio simile.

L'omicidio, noi pensiamo, la società può giustificarlo solo per il caso di legittima difesa o di stato di assoluta necessità.

Per ogni altra ipotesi ci potrà essere attenuazione, considerazione umana, riduzione di pena, non giammai una giustificazione giuridica.

Queste ragioni ci hanno indotto a chiedervi l'abrogazione dell'articolo 587 del Codice penale.

Per vero dobbiamo aggiungere che da molte parti ed ambienti tale richiesta ci è venuta e ciò ha rafforzato il nostro convincimento.

L'Italia con l'attuazione della sua Costituzione dovrà avviarsi verso una nuova e più progredita legislazione: tutto ciò che risente di feudalismo, l'inferiorità della donna rispetto all'uomo, di discriminazione dei cittadini di fronte alla legge e tutto quanto comprime la libera volontà del popolo deve essere abrogato.

Chiedendovi che venga subito abrogato l'articolo 587 del Codice penale, prima ancora dell'auspicata riforma dei codici attuali, noi riteniamo di concorrere a quest'opera indilazionabile di ammodernamento del nostro Paese.

Onorevoli colleghi, ci auguriamo che valutando le sopra esposte ragioni darete il vostro voto favorevole all'abrogazione di un articolo del Codice penale che, mentre è certamente insufficiente a migliorare la famiglia italiana, crea tristi ed antiche reminiscenze di un'epoca medievale, che può essere da noi, oggi, considerata, solo, come motivo di studi storici.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È abrogato l'articolo 587 del Codice penale.

Art. 2.

La presente legge va in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.